
AI SENSI DELL'ARTICOLO 5 DELLA LEGGE REGIONALE 28 LUGLIO 2003, N. 17 (NORME IN MATERIA DI ORDINAMENTO DEL BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE E DI DIRITTO ALL'INFORMAZIONE SUGLI ATTI AMMINISTRATIVI), IN APPENDICE ALLA LEGGE REGIONALE, AI SOLI FINI INFORMATIVI, SONO PUBBLICATE LE NOTIZIE RELATIVE AL PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE.

NOTIZIE RELATIVE AL PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE:

- Proposta di legge a iniziativa della Giunta regionale n. 454 del 30 ottobre 2014;
- Proposta di legge regionale a iniziativa dei Consiglieri Busilacchi, D'Anna, Badiali, Bugaro, Cama-
la, Comi, Eusebi, Natali, Perazzoli, Pieroni e Zinni n. 455 del 3 novembre 2014;
- Relazione della V Commissione assembleare per-
manente in data 26 febbraio 2015;
- Parere espresso dalla II Commissione assembleare permanente in data 9 marzo 2015;
- Deliberazione legislativa approvata dall'Assemblea legislativa regionale nella seduta del 17 marzo 2015, n. 190.

**Legge regionale 24 marzo 2015, n. 10 con-
cernente:**

*Modifica alla legge regionale 26 giugno 2008,
n. 15 "Disciplina del Consiglio regionale dell'economia e del lavoro (CREL)".*

Il Consiglio – Assemblea legislativa regionale
ha approvato.

Il Presidente della Giunta regionale
promulga,

la seguente legge regionale:

Art. 1

(Modifica all'articolo 2 della l.r. 15/2008)

1. All'alinea del comma 1 dell'articolo 2 della legge

regionale 26 giugno 2008, n. 15 (Disciplina del Consiglio regionale dell'economia e del lavoro (CREL)) la parola: "ventisei" è sostituita dalla se-
guente: "ventisette".

2. Alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 2 della l.r. 15/2008 la parola "due" è sostituita dalla se-
guente: "tre".

*La presente legge regionale è pubblicata nel bolletti-
no ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque
spetti di osservarla e farla osservare come legge della
regione Marche.*

Ancona, 24 marzo 2015

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
Gian Mario Spacca

AI SENSI DELL'ARTICOLO 5 DELLA LEGGE REGIONALE 28 LUGLIO 2003, N. 17 (NORME IN MATERIA DI ORDINAMENTO DEL BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE E DI DIRITTO ALL'INFORMAZIONE SUGLI ATTI AMMINISTRATIVI), IL TESTO DELLA LEGGE REGIO-
NALE VIENE PUBBLICATO CON L'AGGIUNTA DELLE NOTE.

IN APPENDICE ALLA LEGGE REGIONALE, AI SOLI FINI INFORMATIVI, SONO PUBBLICATE LE NOTIZIE RELATIVE AL PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE.

NOTE

Nota all'art. 1, commi 1 e 2

**Il testo vigente dell'articolo 2 della l.r. 26 giugno 2008, n. 15 (Disciplina del Consiglio regionale dell'economia e del lavoro - CREL), così come mo-
dificato dalla legge regionale sopra pubblicata, è il
seguente:**

**"Art. 2 (Composizione) - 1. Il Consiglio regionale dell'economia e del lavoro (CREL) ha sede presso l'As-
semblea legislativa regionale ed è costituito da ven-
tisette componenti, dei quali:**

- a) otto rappresentanti dei lavoratori dipendenti;
- b) tre rappresentanti delle imprese industriali;
- c) due rappresentanti delle imprese agricole;
- d) **tre** rappresentanti delle imprese del commercio,
del turismo e dei servizi;
- e) tre rappresentanti delle imprese artigiane;

f) due rappresentanti delle imprese cooperative;

f bis) un rappresentante degli ordini e collegi professionali, regionali e provinciali;

g) un rappresentante del terzo settore e dell'economia solidale;

h) due rappresentanti delle associazioni dei consumatori;

i) un rappresentante dell'Associazione bancaria italiana (ABI);

l) un rappresentante dell'Unione delle Camere di commercio delle Marche.

2. Nella composizione del CREL è garantita l'equilibrata rappresentanza di entrambi i generi.”

NOTIZIE RELATIVE AL PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE:

- Proposta di legge a iniziativa del consigliere Solazzi n. 475 del 25 febbraio 2015;
- Relazione della I Commissione assembleare permanente del 9 marzo 2015;
- Parere espresso dal Consiglio regionale dell'economia e del lavoro del 9 marzo 2015;
- Deliberazione legislativa approvata dall'Assemblea legislativa regionale nella seduta del 17 marzo 2015, n. 190.

Legge regionale 24 marzo 2015, n. 11 concernente:

Disposizioni per l'istituzione della Banca regionale della terra e per favorire l'occupazione nel settore agricolo.

Il Consiglio – Assemblea legislativa regionale
ha approvato.

Il Presidente della Giunta regionale
promulga,

la seguente legge regionale:

Art. 1

(Oggetto e finalità)

1. La Regione, in armonia con gli articoli 4 e 9 della

Costituzione e fatto salvo quanto previsto dal decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali del 20 maggio 2014:

- individua nel fenomeno delle terre incolte e abbandonate vocate all'agricoltura e alla zootecnia un elemento negativo sotto il profilo ambientale, culturale, sociale ed economico;
- riconosce nello stato di disoccupazione dei suoi cittadini un ostacolo alla compiuta realizzazione del diritto di cittadinanza, con particolare riguardo a giovani, donne e persone in condizione di svantaggio;
- intende contribuire al raggiungimento degli obiettivi della strategia Europa 2020, con particolare riguardo agli obiettivi dell'innalzamento del tasso di occupazione e della riduzione del numero delle persone a rischio o in situazione di povertà o emarginazione;
- persegue il recupero produttivo delle terre incolte e abbandonate, il ricambio generazionale e l'accesso dei giovani e dei lavoratori svantaggiati all'agricoltura dando attuazione alla legge 4 agosto 1978, n. 440 (Norme per l'utilizzazione delle terre incolte, abbandonate o insufficientemente coltivate), al comma 7 dell'articolo 66 del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1 (Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività), convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 e ai commi 32 e 34 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. Legge di stabilità 2014).

Art. 2

(Istituzione della Banca regionale della terra)

- Per le finalità di cui all'articolo 1 è istituita presso l'Agenzia per i servizi nel settore agroalimentare delle Marche (ASSAM), che la realizza e gestisce, la Banca regionale della terra, di seguito Banca.
- La Banca è costituita da una base dati informatica con supporto cartografico accessibile al pubblico ed aggiornata periodicamente, in cui sono ricomprese le seguenti categorie di beni, di proprietà pubblica o privata, disponibili per operazioni di affitto o concessione:
 - le terre definite dall'articolo 2 della legge 440/1978;
 - i beni di cui all'articolo 66, comma 7, del d.l. 1/2012, convertito dalla legge 27/2012;
 - i terreni agricoli e i pascoli di proprietà degli enti locali;
 - i terreni agricoli e a vocazione agricola di pro-